



Alle Imprese Iscritte  
Agli Studi di Consulenza  
Alle Associazioni di Categoria

Prot, Circ. 31 - 2017  
Modena 18/12/2017

Oggetto: **INAIL / Casse Edili.**  
**Nuova procedura di rimborso dell'indennità e dell'integrazione infortunio.**

La presente per informare che, con riferimento agli eventi di infortunio occorsi dal 1/1/2018, l'indennità temporanea a carico dell'Inail non verrà più rimborsata alle imprese dalle Casse Edili di Modena ma verrà liquidata direttamente dall'Istituto in applicazione dell'Art. 70 T.U. 1124/65.

Per tutti gli eventi con data antecedente il 1/1/2018 il pagamento verrà effettuato ancora dalle Casse Edili unitamente al rimborso dell'integrazione.

In merito al rapporto Impresa / Lavoratore il nuovo regime di pagamenti non inciderà sul diritto a favore del lavoratore infortunato a percepire, dal datore di lavoro, alle normali scadenze di paga, una indennità integrativa di quanto erogato dall'Istituto che garantisca all'operaio il percepimento della normale retribuzione al netto delle ritenute previdenziali e contrattuali.

**A questo proposito si ricorda che, a seguito del pagamento del saldo dell'indennità temporanea da parte dell'Inail, l'impresa dovrà corrispondere al lavoratore l'eventuale maggior importo erogato dall'Istituto rispetto a quanto già anticipato in busta paga.**

**Quanto sopra rileva anche ai fini del pagamento del rimborso dell'integrazione a carico della Cassa Edili.**

**L'accertata inadempienza, nei confronti del lavoratore, in merito alla mancata anticipazione o in merito al mancato pagamento della differenza rispetto alla retribuzione determinerà, da parte delle Casse Edili, la sospensione del pagamento di ogni prestazione ed il conseguente recupero di quanto già eventualmente erogato all'Impresa per l'infortunio in oggetto.**

**Si sottolinea l'obbligo e l'importanza dell'indicazione, nella denuncia di infortunio, della percentuale relativa alla maggiorazione omnicomprensiva edili del 26,40% (o 24,83% per le cooperative che hanno sottoscritto l'accordo per la gestione interna dei permessi) nonché della richiesta di applicazione del citato Art. 70 ricordando che, in mancanza, Inail provvederà ad effettuare il pagamento diretto al lavoratore.**

**N.B.**

**Ricordiamo inoltre che per effetto dell'introduzione della nuova procedura di pagamento dell'indennità da parte dell'Inail, con riferimento agli eventi sorti a partire dal 1/1/2018, nella denuncia di infortunio dovrà essere obbligatoriamente riportato il codice IBAN dell'Impresa (in sostituzione di quello intestato alle Casse Edili).**

Per quanto disposto dai vigenti regolamenti, le Casse Edili provvederanno al rimborso dell'integrazione secondo le ordinarie scadenze ricordando che, analogamente a quanto previsto in materia di rimborso dell'integrazione "malattia", il pagamento verrà effettuato esclusivamente in presenza della regolarità dei versamenti dovuti alle Casse Edili alla data di scadenza della denuncia relativa al mese dell'infortunio.

Le Casse Edili sospenderanno l'erogazione delle domande prive del requisito della regolarità dandone comunicazione all'Impresa. Saranno comunque liquidate le domande relative ad imprese che regolarizzeranno la propria posizione entro 12 mesi dalla data di scadenza di presentazione della domanda.

Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento ed invitano a prendere visione del nuovo regolamento che verrà pubblicato sul sito web [www.cassedilimodena.it](http://www.cassedilimodena.it) a partire dal 1/1/2018.

Cordiali saluti

Cassa Edili ed Affini  
della Provincia di Modena  
Il Direttore  
Pasquale Coscia

Cassa Edili  
della Provincia di Modena  
Il Direttore  
Giuseppe Fermonti